



U.2

Amministratore di sostegno

L'amministrazione di sostegno è l'istituto più recente e applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc. È pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire.

1. L'amministrazione di sostegno: legge di riferimento. Scopi

La misura di protezione dell'amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, affiancando agli istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e, quindi, maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.

L'art. 1 prevede: *la presente legge ha la finalità di tutelare, con la **minore limitazione possibile della capacità di agire**, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.*

L'amministrazione di sostegno è uno **strumento modulabile**, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione. La disciplina normativa del nuovo istituto è contenuta negli artt. 404 e ss. del codice civile.

Per i cittadini stranieri si applica la normativa del Paese di origine. Si richiede al ricorrente di rivolgersi ai propri organismi consolari o all'ambasciata per procurarsi la normativa vigente in materia di incapacità delle persone.

2. A chi spetta la tutela?

Ai sensi dell'art. 404 c.c., la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona che, *per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.*

La norma individua due **requisiti**: 1) **sogettivo** (la menomazione fisica o psichica) e 2) **oggettivo** (l'impossibilità di provvedere ai propri interessi), che devono coesistere ed essere legati da un **rapporto di causalità**.

La misura è disposta in favore di un'ampia categoria di beneficiari, tra i quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- **persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche**: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di *down*, autismo, malattia di *Alzheimer*, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcol dipendenza; ma, anche, prodigalità, *shopping* compulsivo, ludopatia (talvolta anche in assenza di una specifica patologia¹;

¹ Cass., Sez. I civile, 7.3.2018, n. 5492 (in fase di oscuramento).



- **persone affetta da infermità fisiche:** *ictus*, malattie degenerative o in fase terminale, *handicap* fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.

3. Chi può avviare la procedura?

Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., la **legittimazione attiva** alla proposizione del ricorso spetta ai seguenti soggetti:

- Pubblico Ministero;
- beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- coniuge;
- persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo grado;
- tutore dell'interdetto;
- curatore dell'inabilitato;
- unito civilmente in favore del proprio compagno.

Sono questi i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l'amministratore è nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

Anche i responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta. Ai sensi dell'art. 406, comma 3, c.c., sono **destinatari di un vero e proprio obbligo giuridico** i responsabili dei servizi **sanitari e sociali** direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. Essi dovranno proporre il ricorso ex art. 407 c.c. al Giudice Tutelare, o, in alternativa, dovranno fornire notizia delle circostanze a loro note al Pubblico Ministero tramite apposita segnalazione.

In questo secondo caso, sarà poi la Procura della Repubblica competente per territorio a valutare l'eventuale proposizione del ricorso.

Nel procedimento non è necessaria la difesa tecnica. Pertanto, il ricorso potrà essere presentato direttamente dal ricorrente, senza il ministero di un difensore².

Al beneficiario di amministrazione di sostegno resta, come regola, la capacità di donare³.

L'amministratore di sostegno non va nominato se l'infermità è solo fisica e l'interessato si oppone, perché la nomina dell'amministratore deve privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione dell'interessato⁴.

² Si veda, però, Cass. Civ., 29/11/2006, n. 25366: ...una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento esige che il destinatario della misura ablativa di diritti disponga delle medesime garanzie che assistono le procedure di interdizione o di inabilitazione, con particolare riferimento al rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, non potendo ragionevolmente riconoscersi garanzie differenziate in relazione a provvedimenti che spieghino pari effetti sostanziali. Tale diritto di difesa, che nemmeno viene in giuoco allorché gli interventi siano non già limitativi, ma di solo sostegno, deve pertanto trovare completa attuazione ove si tratti di provvedimenti incidenti su diritti fondamentali riconducibili alla esplicazione della personalità dell'individuo, che non possono essere adottati, nel rispetto della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, se non a seguito di un contraddittorio pieno, nel quale solo l'assistenza tecnica (cioè, alla presenza di un avvocato; ndr) in grado di garantire il rispetto della legalità.

³ Corte Costituzionale, sentenza 10,5,2019, n° 114.

⁴ Cass. Sez. I civile, ordinanza n. 29981/2020 dell'11,12,31,12,2020.



4. Come viene nominato l'amministratore di sostegno? Il ricorso per la predisposizione della misura

Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno si propone con **ricorso** da depositarsi presso il Tribunale (ufficio del **Giudice Tutelare**) del **luogo di residenza o domicilio** del potenziale destinatario della misura.

Il ricorso deve contenere:

- l'indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente; il Giudice competente è quello del luogo dove stabilmente vive il beneficiario, in quanto deve provvedere all'esame dell'ammalato;
- le generalità del ricorrente e del beneficiario;
- l'indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
- il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi, come individuati nell'art. 407 c.c.;
- le **ragioni** per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza;
- contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene più idonea per tale incarico;
- marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettizzati di notifica.

È utile, benché non necessario, fornire una **descrizione delle condizioni di vita della persona** ed effettuare una **prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale** della stessa, onde delineare fin da subito il progetto di sostegno che dovrà essere poi messo a punto dal Giudice Tutelare.

5. Documenti necessari da allegare al ricorso

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

- copia integrale dell'atto di nascita;
- fotocopia del codice fiscale della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno;
- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso;
- eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
- inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
- documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti;
- documenti di identità del richiedente e del beneficiario.

Nel caso che il richiedente non provveda al deposito della richiesta personalmente, occorre una sua delega, con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito.

Ove possibile, allegare le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti.

6. Dopo la presentazione del ricorso

In cancelleria verrà designato un giudice tutelare per la trattazione dell'istanza.

Nel corso dell'udienza il giudice esaminerà il beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilità) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza.

Il giudice al contempo verificherà la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico



di amministratore di sostegno.

Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il giudice emetterà il decreto di nomina e stabilirà i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.

In casi urgenti il Giudice Tutelare emette nel più breve tempo possibile il decreto senza sentire il beneficiario, che sarà esaminato in un momento successivo.

Se non sussistono particolari ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l'**audizione del beneficiario** e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell'art. 406 c.c.

Il **ricorso** e il **decreto** devono essere **notificati**, a cura del ricorrente, **al beneficiario**; entrambi gli atti devono essere **comunicati** agli altri soggetti indicati nel ricorso.

La **fase istruttoria** può esaurirsi con l'audizione del beneficiario, del ricorrente e dei congiunti (se presenti) e con la sola acquisizione della documentazione allegata al ricorso; tuttavia, il Giudice Tutelare, in virtù degli **ampi poteri istruttori** che gli sono riconosciuti dall'art. 407 c.c., può disporre, anche d'ufficio, ogni ulteriore accertamento, anche disponendo apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità e autonomia del beneficiario.

L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare che provvede con **decreto motivato e immediatamente esecutivo**. E' scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneità ritenuti dallo stesso Giudice.

Ai sensi dell'art. 405 c.c., **qualora**, invece, **sussistano particolari ragioni d'urgenza**, il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d'ufficio, inaudita altera parte, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio, a tal fine anche nominando un **amministratore di sostegno provvisorio**. In tale eventualità, l'udienza per l'audizione del beneficiario verrà fissata in seguito e, espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio, la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo.

Il decreto del Giudice Tutelare è soggetto a reclamo innanzi alla Corte d'Appello.

7. L'amministratore di sostegno: scelta e sostituzione

La scelta dell'amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare "con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria".

L'art. 408 c.c. individua un ordine preferenziale a cui il Giudice Tutelare dovrà attenersi in tale valutazione:

- in primo luogo, **deve essere valorizzata** l'eventuale **designazione** dell'amministratore di sostegno **già effettuata dal beneficiario**, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; parimenti, dovrà tenersi conto dell'eventuale preferenza manifestata dal beneficiario **nel corso del procedimento**, sempre che egli conservi adeguata capacità di discernimento;
- **in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi** (quando, ad esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell'incarico), il Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un **amministratore di sostegno diverso**; nell'effettuare tale scelta, il Giudice Tutelare dovrà preferire, se possibile, uno dei seguenti soggetti:
 - il coniuge che non sia separato legalmente;
 - la persona stabilmente convivente;
 - il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
 - il parente entro il quarto grado;



- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- inoltre, **in caso di opportunità**, o – se sussista la designazione da parte del beneficiario – **in presenza di gravi motivi**, il Giudice Tutelare potrà nominare un **soggetto terzo di propria fiducia**. A tal fine, egli potrà attingere, ad esempio, ad appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 413 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti, il Giudice Tutelare, su istanza motivata del beneficiario, del Pubblico Ministero, dell'amministratore di sostegno o di uno dei soggetti di cui all'art. 406 c.c., potrà disporre **la sostituzione dell'amministratore**.

La norma non indica dei presupposti specifici per la sostituzione dell'amministratore, con la conseguenza che la valutazione è lasciata alla discrezionalità del Giudice: in concreto, la sostituzione potrà avvenire, anche al di fuori di un intento sanzionatorio, in caso di persistente dissenso con il beneficiario, in caso di decorso del termine decennale previsto dall'art. 410 ultimo comma c.c. o nell'ipotesi di trasferimento dell'amministratore di sostegno in luogo lontano dalla residenza abituale del beneficiario.

8. L'amministratore di sostegno: compiti e poteri

L'art. 405, comma 5, c.c. dispone che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno debba contenere l'indicazione:

1. *delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;*
2. *della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;*
3. *dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;*
4. *degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;*
5. *dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;*
6. *della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.*

L'**oggetto** dell'incarico, determinato nel decreto di nomina, individua i **compiti dell'amministratore di sostegno**.

Essi potranno riguardare i due seguenti ambiti (alternativamente o congiuntamente):

- la cura della persona, intesa sia come cura della salute (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, ecc.), sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un'occupazione lavorativa, ecc.);
- la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, ecc. – o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.

Sotto il profilo dei poteri dell'amministratore, egli, in relazione alle condizioni di salute e all'autonomia residua del beneficiario, potrà essere investito dal Giudice Tutelare di un ruolo di rappresentanza esclusiva (sostituendosi integralmente al soggetto) o di mera assistenza (affiancandosi al soggetto nell'assunzione delle decisioni).



9. L'amministratore di sostegno: il compenso

La materia è disciplinata dall'art. 379 c.c., dettata in materia di tutela, ma applicabile in virtù del richiamo contenuto nell'art. 411, comma 1, c.c. anche all'amministrazione di sostegno.

La norma afferma la tendenziale gratuità dell'incarico, disponendo tuttavia che il Giudice Tutelare, considerando l'entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell'amministrazione, possa liquidare in favore dell'amministratore un'equa indennità.

Contestualmente al deposito del rendiconto annuale, l'amministratore di sostegno potrà formulare istanza al Giudice Tutelare per richiedere il riconoscimento di tale indennità.

Peraltro, non esistono criteri univoci per la determinazione della stessa, che è riservata unicamente alla discrezionalità del Giudice Tutelare.

Il decreto che liquidità l'indennità può essere oggetto di impugnazione davanti al Tribunale in composizione collegiale, laddove appaia palesemente esorbitante o sproporzionato in relazione ai parametri indicati dall'art. 379 c.c.

10. Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice

È richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

È richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:

- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento; quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare;
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Gli atti compiuti senza osservare le norme possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

L'amministrazione di sostegno comporta una vigilanza a tempo indeterminato del Giudice sulla gestione patrimoniale e sulla assistenza personale del beneficiario, con i conseguenti oneri di rendiconto puntuale e limitazioni nella libera gestione dei beni.

11. Amministrazione di sostegno, beneficiario può impugnare autonomamente le decisioni del giudice

I soggetti beneficiari di un'amministrazione di sostegno hanno un'autonoma legittimazione ad impugnare i provvedimenti del giudice tutelare emanati nel corso di detta procedura, senza la previa autorizzazione di quest'ultimo⁵.

⁵ Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 27.2.2020, n. 5380.



ALLEGATI

MODULI STANDARD⁶

- [Modulo di ricorso all'amministrazione di sostegno](#)
- [Inventario del patrimonio](#)
- [Rendiconto annuale](#)
- [Istanza per la sostituzione dell'amministratore di sostegno](#)
- [Istanza per la revoca dell'amministratore di sostegno](#)
- [Nota di iscrizione a ruolo \(non contenzioso\)](#)
- [Autorizzazione a rinunciare all'eredità](#)
- [Autorizzazione ad accettare un'eredità'](#)
- [Delega](#)
- [Istanza colloquio](#)
- [Istanza generica](#)
- [Istanza vendita di bene immobile](#)

(aggiornata al 12.10.2021 / BB)

⁶ Per la temporanea indisponibilità del web-site del Tribunale di Roma, uniamo i modelli offerti dal Tribunale di Milano.